

Roma, 7 febbraio 2017

MEMORIA PER L'AUDIZIONE INFORMALE
presso la 7^a Commissione del Senato della Repubblica
sui
profili attuativi della legge n. 107 del 2015

PREMESSA

L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici osserva preliminarmente che il processo di attuazione della legge 107 ha determinato numerose criticità applicative, dovute ai ritardi nell'assegnazione dei docenti, all'elevato numero di reggenze, alla ristrettezza dei tempi assegnati ad alcuni importanti adempimenti come la costituzione degli ambiti territoriali e la chiamata per competenze. Una serie di misure, talvolta opinabili, quasi sempre calate dall'alto, senza alcuna reale interlocuzione con i dirigenti scolastici, nuove incombenze e responsabilità che, nonostante l'innegabile incremento di risorse finanziarie e professionali, di fatto non hanno determinato spazi di autonomia e progettualità più ampi, tali da trasformare procedure e norme di legge in comportamenti organizzativi efficaci.

Un processo di attuazione frenetico ed oneroso che rischia di vanificare l'idea (ben disegnata nei primi due commi della legge) di una scuola intesa quale comunità professionale attiva, aperta al territorio, caratterizzata da un forte spirito cooperativo, orientata verso didattiche laboratoriali, sede privilegiata di inclusione e di emancipazione civile e culturale.

In questo contesto la stessa funzione del dirigente scolastico è divenuta sempre più complessa e frammentaria, sovraccaricata di adempimenti amministrativi non sempre funzionali alle finalità proprie dell'autonomia scolastica. Le nuove e significative responsabilità introdotte dalla legge di riforma, in aggiunta a quelle connesse all'attuazione delle norme sull'anticorruzione, la trasparenza, il nuovo codice degli appalti, la dematerializzazione, l'accesso civico, ecc. polarizzano l'azione organizzativa del dirigente scolastico su attività e adempimenti lontani dai processi educativi e non consentono l'esercizio delle ben più importanti funzioni di *leadership per l'apprendimento*, che chiedono invece al ds di agire quale centro organizzativo della progettualità della comunità scolastica ed elemento propulsivo della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento.

Alla luce dell'accresciuta complessità e specificità della funzione del dirigente scolastico, l'ANDIS ribadisce anche in questa sede la necessità che si provveda ad **aggiornare il profilo della dirigenza scolastica**, adottando in sede di stesura del nuovo Testo Unico un articolato che chiarisca l'appartenenza a pieno titolo della dirigenza delle istituzioni scolastiche alla dirigenza pubblica e statale.

A tal riguardo l'ANDIS auspica vivamente che il Governo decida di non far decadere la delega per il riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della quale si dovrà finalmente mettere mano anche alla revisione della *governance* delle istituzioni scolastiche.

Atto n. 377 - Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

L' ANDIS accoglie con estremo interesse alcune innovazioni introdotte nel disegno di riordino dell'accesso ai ruoli e della formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria:

- un concorso pubblico nazionale su base regionale o interregionale, bandito con cadenza biennale (e non più triennale). Ciò dovrebbe evitare il riprodursi del fenomeno del precariato.
- la definizione a livello nazionale dei programmi, delle tracce delle prove di esame, dei criteri generali di valutazione;
- la previsione di nuovi requisiti di accesso al concorso: 1) il diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello; 2) la certificazione del possesso di almeno 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 3) l'attestazione di competenze informatiche e telematiche e di competenze linguistiche corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo;
- un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio, differenziato per posti comuni e posti di sostegno, da frequentare dopo il superamento del concorso nell'ambito territoriale scelto del candidato nella regione in cui ha concorso;
- l'obbligo di conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine del primo anno di formazione;
- l'obbligo di completare la propria formazione nei due anni successivi con ulteriori attività di studio e tirocini diretti presso le istituzioni scolastiche;
- la possibilità nel secondo e terzo anno di assumere gradualmente la funzione docente, anche per la sostituzione di insegnanti assenti presso la scuola o la rete di scuole alla quale si è assegnati;
- il possesso della laurea, oppure del diploma accademico di I livello (e non più il solo diploma di istruzione secondaria superiore, come prevedeva il DPR 19/2016) quale requisito di accesso al concorso per i posti comuni di insegnante tecnico-pratico.

L' ANDIS apprezza il fatto che il Governo abbia previsto misure significative per gestire il reclutamento e le assunzioni nella fase transitoria considerato che il nuovo sistema andrà in vigore solo dal 2020. In modo particolare, apprezza la previsione di un nuovo corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali sono esaurite le GAE.

Come pure accoglie con grande favore che la commissione per la valutazione finale del contrattista sia presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista.

L' ANDIS osserva, tuttavia, che sarebbe stato opportuno preliminarmente aggiornare il profilo professionale del docente, in modo da avere chiaro il quadro delle competenze disciplinari, metodologico-didattiche, psico-pedagogiche, comunicative e relazionali sulle quali parametrare il reclutamento e la formazione iniziale del docente.

L' ANDIS esprime, inoltre, qualche perplessità riguardo la consistenza delle risorse per la retribuzione dei contrattisti nel periodo di tirocinio e di formazione, che oggettivamente si configura come un percorso lungo ed eccessivamente oneroso.

In particolare chiede che si faccia chiarezza sull'ipotesi (circolata negli ultimi giorni) di riconoscere per 10 mesi una somma di soli € 400 mensili ai contrattisti impegnati nel primo anno di tirocinio e formazione.

Infine l' ANDIS chiede di definire con certezza la retribuzione da riconoscere ai contrattisti nel secondo anno, il cui ammontare non può essere dipendente dai risparmi di spesa corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte dai tirocinanti.

Atto n. 378 - Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

L'inclusione scolastica costituisce l'elemento caratterizzante la *mission* educativa di una scuola, dal momento che garantire agli studenti disabili il diritto all'istruzione e al successo formativo rappresenta oggi un valore fondamentale valido per tutti gli alunni.

L' ANDIS apprezza le linee generali del disegno riformatore e l'impegno di garantire prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale attraverso nuove modalità e procedure:

- il medico di famiglia, su richiesta dei genitori, invia all'INPS la pratica per il riconoscimento della condizione di disabilità, allegando la documentazione di un medico specialista redatta nel rispetto delle linee guida licenziate dall'INPS in accordo con il Ministero della Salute e previa intesa con la Conferenza Stato Regioni;
- l'accertamento della disabilità viene affidato ad una Commissione medica che, nel caso di soggetti in età evolutiva, è composta da uno specialista in medicina legale, un pediatra, un neuropsichiatra infantile, un medico INPS;
- la valutazione diagnostico-funzionale, che sostituisce, unificandoli, diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale viene predisposta dalla Commissione medica di cui sopra, integrata da un terapeuta della riabilitazione, da un operatore sociale e da un docente con specifiche competenze in materia di disabilità designato dall'Amministrazione scolastica; la Commissione provvede anche a quantificare per ciascun soggetto il fabbisogno di prestazioni sociali e sanitarie e accerta il diritto al sostegno didattico;
- i genitori trasmettono la valutazione diagnostico-funzionale all'istituzione scolastica e all'Ente locale che dovrà provvedere alla stesura del Progetto Individuale;
- il Dirigente scolastico elabora la proposta di Piano per l'Inclusione e lo sottopone all'approvazione del Collegio dei docenti.
- Il Dirigente scolastico invia al Gruppo Territoriale Inclusione la documentazione acquisita insieme al Progetto Individuale e al Piano per l'Inclusione;
- Il Gruppo Territoriale Inclusione sulla base delle documentazioni acquisite propone all'USR la determinazione delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola.

L' ANDIS rileva che le procedure di cui sopra risultano abbastanza lunghe e complesse e potrebbero rallentare l'esigibilità delle prestazioni e dei servizi assegnati ai vari livelli di governance. Auspica, pertanto, che la decretazione attuativa preveda modalità e tempistiche inderogabili per Enti Locali, INPS, ASL, Conferenza Stato-Regioni e Amministrazione scolastica.

L' ANDIS esprime condivisione su altri importanti aspetti del decreto:

- viene rafforzata la formazione iniziale degli insegnanti di sostegno e viene previsto l'obbligo di formazione sulle tematiche dell'inclusione per tutto il personale in servizio, docenti, ATA, Dirigenti scolastici;
- viene innalzato a 10 anni il vincolo temporale di permanenza sul sostegno (questo potrebbe favorire la continuità didattica per gli alunni disabili e una maggiore valorizzazione delle competenze del personale);
- la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica diventa parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche;
- l'INVALSI sarà chiamata ad elaborare, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei RAV, criteri e indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica;
- l'impegno di garantire al massimo la continuità didattica, con la possibilità in capo al DS di proporre, non prima dell'avvio delle lezioni, un ulteriore contratto a tempo determinato al docente di sostegno che abbia ricoperto l'incarico nell'anno scolastico precedente.

Si evidenzia, tuttavia, il limite del decreto che, riferito esclusivamente all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, non prende in considerazione le problematiche degli altri BES e non sviluppa una riflessione più ampia sull'individualizzazione dell'insegnamento per favorire il successo formativo di tutti gli alunni.

Atto n. 379 - Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale

Pur apprezzando l'impegno dell'attuale Governo teso a non far decadere la delega, l' ANDIS ritiene che la conferma o l'ampliamento degli attuali indirizzi ed opzioni e la formulazione dei profili in uscita non risolvono, purtroppo, il problema dello "schiacciamento" dell'Istruzione Professionale tra Istruzione Tecnica e Istruzione e Formazione Professionale Regionale.

Le difficoltà che oggi vive l'istruzione professionale, testimoniata dal vistoso calo delle iscrizioni (salvo che nei settori in cui non esiste un percorso equivalente nel settore tecnico), si potrebbero superare con l'accentuazione degli aspetti più strettamente operativi e di raccordo con il territorio, tanto più in un momento in cui l'alternanza scuola-lavoro obbliga tutte le scuole secondarie di secondo grado a farsi carico di un nuovo rapporto tra teoria e pratica.

L'esigenza di raccordare l'istruzione professionale al territorio trova nel paragrafo dell'Allegato A su "Identità dell'Istruzione Professionale e il P.E.Cu.P" un'adeguata riproposizione: *"I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, a norma dell'art.1, comma 1, della legge n. 107/2015 come "Scuole territoriali dell'innovazione", svolgendo "una funzione di cerniera" tra i sistemi di Istruzione, formazione e lavoro".* Bisognerebbe chiarire meglio strategie e modalità di intervento.

Nel decreto si individuano quali strumenti essenziali di innovazione didattica: - la personalizzazione e la flessibilizzazione dei percorsi, sulla base di un progetto del Consiglio di classe; - la centralità del laboratorio; - l'integrazione tra area di istruzione generale e area di indirizzo, che da sempre costituisce il nodo centrale nella battaglia contro la dispersione e per un orientamento efficace.

L'istruzione professionale dovrebbe raccogliere questa sfida al rinnovamento di una didattica rimasta finora ancorata, soprattutto nei percorsi quinquennali, agli schemi disciplinari e troppo poco orientata alla personalizzazione. Le maggiori criticità derivano proprio dalla frammentazione disciplinare, dai limitati spazi di confronto all'interno del team docente, dalla qualità della risposta didattica e professionale.

Occorre perciò che il decreto, da un lato, preveda azioni concrete per la costruzione dei necessari assetti organizzativi e che non sono in alcun modo separabili dall'indicazione legislativa degli obiettivi; dall'altro presti maggiore cura e attenzione alla formazione di docenti e dirigenti, sia in fase iniziale che nei successivi percorsi strutturali.

Riteniamo perciò del tutto insufficiente il richiamo alla personalizzazione dei percorsi e alla flessibilità quale risposta alle problematiche della dispersione, delle difficoltà di apprendimento, della carente motivazione.

Una riproposizione che rimane velleitaria se non coniuga la formazione in servizio dei docenti e dei dirigenti con altrettanto decisive scelte didattiche ed organizzative che si traducano in efficaci risposte qualitative. Bisognerebbe sperimentare interventi di rafforzamento e di consolidamento precoce soprattutto nel primo biennio: didattica laboratoriale potenziata, sostegno motivazionale ed orientamento alle scelte, progetti di realtà, esperienze di studio-lavoro. La stessa alternanza scuola lavoro nel primo biennio, e nel contesto delle considerazioni di cui sopra, andrebbe assolutamente connotata come esperienza di scuola impresa o di scuola bottega quale prima forma di incontro con l'esercizio concreto di competenze agite in un laboratorio "protetto", quale occasione orientante ed opportunità di esercizio di autonomia.

È del tutto evidente che vanno previste alcune pre-condizioni che devono essere richiamate esplicitamente e scandite con l'indicazione di tempi certi:

- modalità e tempistica di reclutamento del personale docente e dirigente che escludano ulteriori sanatorie e chiudano il capitolo davvero inaccettabile delle reggenze dei dirigenti scolastici;
- procedure di mobilità che garantiscano il diritto dell'alunno alla continuità didattica;

- organico potenziato sempre più aderente ai fabbisogni segnalati dalle scuole;
- formazione continua di dirigenti e docenti fondata sul supporto alla progettazione organizzativa e didattica;
- istituzione di figure di staff per il coordinamento organizzativo e didattico.

L' ANDIS rileva un altro aspetto decisamente positivo nell'art. 7 dello schema di decreto, laddove si prevede di costituire una Rete Nazionale delle scuole professionali e di raccordare l'istruzione professionale con il sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Osserva tuttavia che il rinvio della definizione di "criteri, termini e modalità" per la costituzione e l'aggiornamento annuale" ad un successivo decreto, sia pure previsto entro 90 giorni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, potrebbe comportare ulteriori ritardi. Se infatti in alcune regioni il sistema di Formazione Professionale è ben articolato e sviluppato, in altre appare ridotto e fragile, tale da richiedere una supplenza da parte degli Istituti Professionali di Stato che ne appanna ulteriormente la fisionomia.

Il decreto dovrebbe a nostro avviso indicare termini precisi per l'intervento della Conferenza Stato-Regioni per lo sviluppo del sistema di IeFP, come già indicato dall'ANDIS nel documento del 20 ottobre 2015.

Sotto questo aspetto, l'ANDIS ribadisce:

- la necessità della riformulazione e del rispetto dei criteri di accreditamento delle agenzie formative e della rilevazione, da parte dell'INVALSI, dei risultati di apprendimento anche dei percorsi regionali;
- la segnalazione, tra i compiti della Rete nazionale, dell'aggiornamento del Repertorio dell'offerta nazionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, introducendo il riferimento degli standard ai profili professionali presenti nei contratti di lavoro, coinvolgendo quindi imprese e sindacati;
- la delimitazione di una normativa quadro che favorisca i rapporti tra i CFP e i CPIA.

L' ANDIS nutre perplessità per la manca di riferimenti nello schema di decreto da un lato al sistema dell'apprendistato e dall'altro ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore. Anche se si tratta di questioni non strettamente interne all'Istruzione professionale, tali ambiti rappresentano settori in crescita con i quali debbono essere costruiti rapporti, e pertanto dovrebbero essere almeno citati come importanti tematiche da affrontare nella Rete.

Non ci si può esimere, a tal proposito, dall'esprimere serie perplessità sul recente riconoscimento del valore professionalizzante delle lauree triennali, destinato ad accrescere la conflittualità con il sistema di Istruzione Tecnica Superiore.

L'ANDIS ritiene, infine, che la definizione dei passaggi tra i sistemi formativi, come definita dall'art. 8, sia nel complesso positiva, avendo chiarito la distinzione e la relazione tra i percorsi di Formazione professionale e i percorsi quinquennali, che esclude ogni automatismo e al tempo stesso valorizza le diverse tipologie di crediti. Questa soluzione è resa possibile e credibile dall'adozione delle modalità innovative di organizzazione della didattica previste dall'art. 5 del decreto e dagli artt. 4 e 5 del P.E.Cu.P e naturalmente produrrà risultati positivi se tali metodologie saranno effettivamente applicate.

E ciò rimanda alla questione sopra accennata degli assetti organizzativi.

Atto n. 380 - Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

L'ANDIS condivide la prospettiva tracciata dalla Legge 107 di un Sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni, finalizzato al progressivo superamento di "disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali". E' sotto gli occhi di tutti l'enorme divario esistente tra le regioni nell'offerta pubblica di asili nido sia in termini di spesa che di utenti, per cui è certamente auspicabile una più ampia diffusione sul territorio nazionale di servizi di educazione e di cura per la prima infanzia inclusivi e di buona qualità. Il sistema integrato dovrebbe valorizzare quanto di positivo è già presente nei servizi educativi e di istruzione, ovvero la continuità educativa, il coinvolgimento delle famiglie, il rispetto delle diversità, la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura, la formazione continua in servizio.

L'ANDIS valuta positivamente l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia dai "servizi pubblici a domanda individuale", come pure l'impegno a realizzare un progressivo ampliamento ed una più alta qualificazione di tali servizi.

Parimenti va apprezzato l'impegno per una generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni entro l'anno 2020. Al riguardo l'ANDIS ritiene che debbano essere salvaguardate l'autonomia, l'unitarietà e la specificità pedagogica e didattica della scuola dell'infanzia perchè rimanga saldamente e coerentemente all'interno del sistema di istruzione e formazione, come ribadito nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012.

La scuola dell'infanzia nel nuovo quadro normativo si configura come "cerniera" esclusiva di un percorso graduale e progressivo, in prospettiva del successo formativo di bambine e bambini fino all'uscita dall'obbligo scolastico. Il suo ruolo, pertanto, è fondamentale per essere da "traino" per i servizi dell'infanzia e da "ponte", per il primo ciclo di istruzione.

Per questi motivi l'ANDIS ritiene necessario che la norma definisca:

- l'inquadramento del personale docente ed educativo in distinti ruoli afferenti alle diverse discipline contrattuali.
- la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo l'obbligo del conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione (classe L19) ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia, o della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
- un piano di assunzioni relativo alla quota di organico potenziato e la stabilizzazione dei docenti delle GAE dell'infanzia, in modo da garantire la generalizzazione della scuola dell'infanzia, il potenziamento didattico, la stabilità delle sezioni primavera;
- le funzioni e i compiti dei diversi livelli di governance (Stato, Regioni ed Enti Locali);
- i soggetti preposti al Coordinamento pedagogico territoriale e i relativi compiti e ambiti di intervento in rapporto alle esigue risorse finanziarie disponibili nei bilanci dei Comuni.
- le modalità e le procedure di costituzione dei Poli per l'infanzia, tenuto conto anche della carenza di strutture scolastiche in molte realtà del Paese e delle difficoltà degli Enti Locali di intervenire in merito per la mancanza di fondi o per i vincoli del "Patto di Stabilità";
- le risorse finanziarie e i tempi per la progressiva attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione.

Anche la predisposizione del Piano di Azione nazionale pluriennale, che dovrà estendere progressivamente e gradualmente il Sistema integrato di educazione e istruzione su tutto il territorio nazionale, dovrà attentamente modulare la destinazione delle risorse finanziarie agli Enti Locali, sulla base dei bisogni specifici dei territori.

Non appare facilmente concretizzabile l'obiettivo posto dal provvedimento di estendere i servizi educativi al 33% dei bambini sotto i tre anni (a fronte di un livello che ad oggi si attesta intorno al 20%) e di interessare il 75% dei comuni italiani (a fronte del 53,7% segnalato dall'ultima indagine Istat).

In conclusione l'ANDIS raccomanda un'attenzione particolare nella stesura delle "Linee Guida" richiamate dall'art. 10 dello schema di decreto, tenuto conto di quanto siano centrali, per lo sviluppo armonioso dell'individuo, le componenti della corporeità, della motricità e della dimensione affettiva/emozionale. Auspica, ancora, che nell'elaborazione delle Linee Guida siano consultate le Associazioni professionali della scuola.

Atto n. 381 - Schema di decreto concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.

L' ANDIS coglie la portata innovativa del riassetto della materia del diritto allo studio inteso come sistema di welfare studentesco fondato sull'uniformità territoriale dei servizi per il diritto allo studio.

Dallo schema di decreto emergono elementi più concreti per la costruzione di un sistema di diritto allo studio capace di garantire una scuola effettivamente aperta a tutti gli alunni al di là delle differenze regionali, con interventi che vanno ad incidere su tasse scolastiche, libri di testo, misure contro gli abbandoni, mensa, trasporto, servizi per gli alunni ricoverati in ospedale.

Particolarmente interessanti appaiono le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche dal 2018/19 per gli studenti delle classi quarte dell'istruzione secondaria di secondo grado e per quelli delle classi quinte dal 2019/2020.
- la diffusione del comodato d'uso gratuito nell'ambito dei servizi di fornitura dei libri di testo e dei sussidi digitali per gli studenti iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado;
- l'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti agli ultimi due anni delle secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari che abbiano un valore ISEE inferiore alla soglia;
- l'istituzione, presso il MIUR, della Conferenza nazionale per il diritto allo studio;
- il potenziamento delle funzionalità della Carta dello studente;
- l'erogazione di benefici e agevolazioni a livello territoriale a favore dei titolari della Carta, sulla base di accordi tra gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati a favore di tutti gli studenti censiti nell' Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti le scuole superiori, statali o paritarie, o le istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione professionale.

Con riferimento al fenomeno del consumo a scuola del pasto domestico che sta creando nelle scuole rilevanti difficoltà di ordine gestionale, oltre a seri problemi relativi ad una corretta educazione alimentare e alle pari opportunità, l'ANDIS auspica che il servizio mensa, in quanto parte integrante del tempo scolastico del tempo pieno, possa essere compreso tra i livelli essenziali di prestazione anziché tra i servizi a domanda individuale.

L'ANDIS, infine, valuta assolutamente insufficiente lo stanziamento di circa 42 milioni di euro previsto per il periodo 2018-2023 per l'istituzione del Fondo unico per il welfare dello studente.

Atto n. 382 - Schema di decreto recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

La promozione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio culturale e delle produzioni culturali e della creatività sono nodo fondamentale ed innovativo per il cambiamento del Paese.

Decisamente positivo il giudizio dell'ANDIS in merito alla valorizzazione del patrimonio esistente e delle potenzialità creative è in quanto congruente con le linee di tendenza dei "nuovi lavori", molti dei quali potrebbero trovare terreno fertile proprio nel giacimento culturale, nel patrimonio delle competenze e delle tecniche artigianali, nel Made in Italy, nei talenti creativi della nostra nazione.

L' ANDIS condivide l'obiettivo perseguito dalla norma di inserire nel curriculum: a) la conoscenza e la pratica musicale, comprensiva anche della pratica dello strumento, del canto e della danza; b) la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico performativo; c) la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del Made in Italy; d) la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre analoghe forme di espressione della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti.

Siamo convinti che una tale innovazione possa favorire il passaggio dalla scuola trasmissiva alla scuola del "laboratorio" e della "bottega", modelli organizzativi che mettono al centro l'interazione tra docente e studente che si realizza proprio nell'organizzazione dei saperi, dei progetti, del feed-back tra pensare e fare, nella capacità di dare vigore all' "intelligenza nelle mani".

L' ANDIS concorda che la promozione della pratica artistica venga attuata nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa in maniera autonoma dalle istituzioni scolastiche, mediante singole iniziative e percorsi curriculari ed extra-curriculari, anche in verticale e tramite la programmazione in rete con altre scuole e/o altri soggetti pubblici e privati.

Ugualmente apprezzabile appare l'idea di un Piano delle arti, ovvero di un insieme di interventi da porre in essere per agevolare lo sviluppo dei temi della creatività da parte delle istituzioni scolastiche; come pure la previsione che alcuni istituti del primo ciclo si possano costituire in Poli ad orientamento artistico e performativo.

Bisognerebbe, comunque, prevedere una copertura finanziaria adeguata a sostenere tutte le innovazioni che la norma intende introdurre, prevedendo anche la fornitura alle scuole di moderne dotazioni tecnologiche e l'istituzione di una figura di supporto tecnico per il migliore utilizzo e la manutenzione della strumentazione.

Atto n. 384 - Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato.

L' ANDIS esprime un giudizio positivo sul significato di valutazione enunciato nell'art. 1, intesa come valutazione di processo e di risultati coerente con l'offerta formativa, la personalizzazione dei percorsi e le Indicazioni nazionali.

Il comma 2 sottolinea e rinforza la responsabilità del dirigente scolastico e del Collegio dei docenti nel definire i criteri e le modalità da inserire nel PTOF, cui gli stessi devono attenersi affinché l'alunno sia accompagnato in un processo di costruzione e miglioramento degli apprendimenti.

Il permanere della valutazione degli apprendimenti espressa con scala decimale, rispetto alla precedente bozza di D. L.vo di attuazione della delega, risulta altresì incoerente e non funzionale con quanto espresso nell'art. 1. Si rileva che nella maggioranza dei Paesi Europei, il sistema di valutazione degli apprendimenti non utilizza il sistema della scala decimale.

La sostituzione della scala numerica decimale è elemento propedeutico alla revisione della didattica che, come previsto nelle Indicazioni nazionali, deve essere orientata allo sviluppo delle competenze.

A tal fine risulterebbe più funzionale e coerente, almeno nella scuola primaria, sostituire i voti con un serio accertamento delle competenze basato su indicatori e rubriche di valutazione di tipo descrittivo.

Così come è concepito il decreto, permane la distinzione tra una valutazione degli apprendimenti espressa in numeri e la certificazione delle competenze espressa in livelli di acquisizione e non viene superata la funzione selettiva della valutazione posta a fondamento del D.P.R. n. 122/2009.

La riforma del sistema di valutazione risulta, inoltre, imprescindibilmente collegata alla necessità di un piano di formazione relativo all'insegnamento per competenze, per rendere effettivamente coerenti Indicazioni nazionali e valutazione.

La possibilità della non ammissione alla classe successiva nella scuola del 1° ciclo, anche se prevista solo in casi eccezionali e con decisione del consiglio di classe assunta all'unanimità, risulta contraddittoria rispetto alla necessità di innovare le metodologie didattiche in una prospettiva di personalizzazione e flessibilità, irrinunciabile in un'ottica di inclusività e di offerta di pari opportunità educative.

L' ANDIS valuta positivamente la riduzione del numero delle prove dell'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo; apprezza inoltre che le rilevazioni INVALSI in classe terza si effettuino nel mese di aprile e che i risultati si traducano in una certificazione di competenze e non incidano sulla valutazione finale. Come pure apprezza l'intento di far effettuare rilevazioni INVALSI in italiano, matematica e inglese nel quinto anno della Scuola secondaria di 2° grado.

L' ANDIS sottolinea però la necessità che le prove standardizzate non vengano svuotate della loro funzione di rilevazione dei livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e lingua straniera.

Ritiene altresì positivo, in chiave formativa per ciascun studente, che il risultato conseguito sia oggetto di informazione esplicita e che l'aver partecipato alle prove sia elemento imprescindibile per l'ammissione agli esami.

L'ANDIS esprime perplessità in ordine alla previsione dell'art. 12, comma 5 e 7, che introduce nell'esame di compimento del primo ciclo il concetto di equipollenza, previsto finora solo per la scuola secondaria superiore: *"le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale"*.

Questa fattispecie appare estremamente penalizzante per i ragazzi disabili e alquanto immotivata, tenuto conto che l'esame del Primo Ciclo non attesta competenze professionali, ma rappresenta la conclusione di un percorso formativo che l'alunno con disabilità certificata ha seguito in modo personalizzato, in considerazione della sua particolare situazione.

L' ANDIS condivide la scelta di individuare come Presidente della commissione d'esame nel 1° ciclo il Dirigente scolastico della scuola, ma lo stato attuale evidenzia viepiù l'esigenza di bandire in tempi brevi e certi il concorso a ds per dare significato alla proposta.

Per quanto riguarda la Commissione dell'esame di Stato nel 2° ciclo, si ritiene di confermare l'attuale composizione, evidenziando la necessità di attuare dei percorsi di formazione obbligatoria per i presidenti, al fine di garantire il rispetto delle norme, l'uniformità procedurale, un'efficace gestione dei processi relazionali da parte di tutti i componenti.

In tal senso, se opportunamente formati, si ritiene possano accedere alla funzione di presidente anche i dirigenti scolastici del 1° ciclo, in coerenza con il ruolo unico.

Si rileva, infine, una scarsa chiarezza sui criteri di valutazione dell'Alternanza Scuola Lavoro, elemento ritenuto comunque indispensabile nella struttura dell'esame.